

Verona, 02/05/2022

Spett.le Cliente

**Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA - Decreto PNRR e la L. 34/2022 - conversione del Decreto Energia**

### DECRETO PNRR

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, 30 aprile, il D.L. 36/2022 (Decreto PNRR), che è quindi entrato in vigore il 1° maggio 2022.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

#### ARTICOLO 18 D.L. 36/2022 - SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Le previgenti disposizioni prevedevano l'applicazione della sanzione di 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione di pagamenti "elettronici" (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

**Il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 2022.**

#### ARTICOLO 18 D.L. 36/2022 - FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER MINIMI, FORFETTARI E SOGGETTI IN REGIME 398/1991

Sono state **soppresse le disposizioni che prevedevano l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica:**

- per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto **"regime di vantaggio"** di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 **e nel regime forfettario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
- per i soggetti passivi che hanno esercitato **l'opzione di cui alla L. 398/1991** e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

**A partire dal 1° luglio 2022** i soggetti appena richiamati che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a 25.000 euro, saranno quindi soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.**

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia dei 25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per i clienti che utilizzano il software di fatturazione elettronica TIC collegato al gestionale di studio si annunciano diverse innovazioni, tra le quali:

### **ALERT FORFETTARI E BUDGET COL SOFTWARE TIC ZUCCHETTI**

*A partire dall'attuale versione di Tieni il Conto sarà possibile utilizzare una nuovissima funzionalità che ha lo scopo, grazie al continuo monitoraggio delle entrate della propria azienda, sia effettive che previsionali, di avvisare in caso di avvicinamento a soglie di controllo impostate in configurazione.*

*Ad esempio, in caso di azienda in regime forfettario è possibile essere allertati in caso, in base al proprio ritmo di fatturazione/incasso, si rischi di superare (o solamente avvicinarsi) il limite previsto dalle norme per continuare a sfruttare le caratteristiche di questo regime.*

*Ma non solo forfettario. Questo sistema di alerting permette di tenere sempre sotto controllo il raggiungimento, o la previsione di raggiungimento, di budget o volume di affari definiti in configurazione.*

### **ARTICOLO 24 D.L. 36/2022 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SUGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'ENEA**

È esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l'obbligo di trasmissione dei dati all'Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione al Sue del Comune).

Cambiano anche le finalità della comunicazione all'Enea. Se in passato il fine era quello "di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi", il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di "garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.... nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi".

### **ARTICOLO 42 D.L. 36/2022 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 399 DEL CODICE DELLA CRISI**

L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (anche noto come Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è differita ulteriormente al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che **alcune disposizioni sono già entrate in vigore. A tal fine lo studio invierà un approfondimento a riguardo, in quanto la nuova disciplina già in vigore interessa molto più le imprese "in bonis" che quelle in crisi.**

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

## DECRETO ENERGIA

Il 29 aprile 2022, inoltre, è entrato in vigore la legge di **conversione del Decreto Energia** (L. 34/2022, di conversione, con modificazioni, del D.L. 17/2022). Qui di seguito le principali novità in merito.

### ARTICOLO 6, COMMA 3-BIS, D.L. 17/2022 - ULTERIORI DIFFERIMENTI PER IL SETTORE DELLO SPORT

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini di sospensione previsti dalla Legge di bilancio 2022, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

I versamenti sospesi devono essere effettuati (in un'unica soluzione o ratealmente) entro il 31 agosto 2022.

### ARTICOLO 25 BIS D.L. 17/2022- CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ 2023

A decorrere **dall'anno 2023**, il **credito d'imposta pubblicità è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla **stampa quotidiana e periodica, anche on line**.

### ARTICOLO 29 D.L. 17/2022 - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

È differito al **15 novembre 2022** (in luogo del 15 giugno) il **termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate detenute al di fuori del reddito d'impresa**.

<b>Termine di versamento (NEW)</b>	le imposte sostitutive vanno versate: ✓ in unica soluzione <b>entro il 15/11/2022</b> ✓ o <b>in 3 rate annuali</b> di pari importo alle seguenti scadenze: - 1° rata: entro il 15/11/2022 - 2° rata: entro il 15/11/2023 (con interessi annui del 3% dal 15/11/2022) - 3° rata: entro il 15/11/2024 (con interessi annui del 3% dal 15/11/2022)
<b>Perizia (NEW)</b>	La <b>redazione e il giuramento</b> vanno effettuati entro il <b>15/11/2022</b>
<b>Imposte sostitutive (conferma)</b>	Si applica l' <b>aliquota unica del 14%</b> sul valore di perizia: ▪ sia per i <b>terreni</b> (agricoli o edificabili) ▪ che per le <b>partecipazioni</b> (qualificate e non qualificate)

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it  
www.bdzassociati.it

## ARTICOLO 29-BIS D.L. 17/2022 - DETRAZIONI EDILIZIE: QUARTA CESSIONE AMMESSA A FAVORE DEI CORRENTISTI

Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), è **consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente**, senza facoltà di ulteriore cessione.

## ARTICOLO 29-TER D.L. 17/2022 CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: TERMINE DI COMUNICAZIONE DIFFERITO PER SOGGETTI IRES E PARTITE IVA

**Slitta al 15 ottobre 2022 il termine per effettuare la comunicazione per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i soggetti Ires e per i titolari di partita Iva** che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.

## SUPERBONUS PER SONDE GEOTERMICHE (art. 15, co. 1-bis)

La disposizione aggiunta all'art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede che tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione **al 110% rientrano anche quelle per l'installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici** di cui alle lett. b) e c) del co. 1 del medesimo art. 119.

Si ricorda che il citato co. 1, lett. b) e c), prevede che tra gli interventi trainanti rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.

## BONUS ALLE IMPRESE ENERGIVORE (art. 4, co. 1-5)

E' confermato il riconoscimento alle imprese "energivore" (consumo di energia elettrica maggiore di 1 gW/h all'anno, operanti nei settori di cui agli All. 3 e 5 alle Linee guida CE alla Legge europea 2017):

- **del credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata (ed effettivamente utilizzata) **nel 2° trimestre 2022**, a condizione di aver subito **un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al 1° trimestre 2019**.
- del credito d'imposta in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta da dette imprese e dalle stesse autoconsumata nel 2° trimestre 2022.

NB: il D.L. 21/2022, cd. "**Decreto Ucraina**" ha disposto che il credito d'imposta:

- è **incrementato al 25% di detto costo**
- è utilizzabile entro il 31/12/2022 ed è cedibile, solo per intero, dalle stesse imprese ad altri soggetti

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

## BONUS ALLE IMPRESE GASIVORE (art. 5)

E' confermato il riconoscimento alle imprese "gasivore" (operanti in uno dei settori di cui all'All. 1 al DM MITE 21/12/2021):

- del **credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas per usi energetici** diversi dagli usi termoelettrici, a condizione che abbiano consumato nel 1° trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici (non termoelettrici) non inferiore a 23.645 Smc.

## RIDUZIONE IVA NEL SETTORE DEL GAS (ART. 2)

Vengono confermate le seguenti disposizioni:

- l'assoggettamento all'aliquota Iva del 5% delle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali ex art. 26 del D.lgs. 504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- aliquota Iva del 5%: si applica, nel caso in cui dette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile-giugno 2022.

## BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS (ART. 3)

Si conferma la rideterminazione da parte dell'ARERA, per il 2° trimestre del 2022, delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute di cui al D.M. 28/12/2007 e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'art. 3, co. 9, del D.L. 185/2008.

## INSTALLAZIONE IMPIANTI SUGLI EDIFICI (ART. 9, CO. 1)

La legge di conversione sostituisce di nuovo il co. 5 dell'art. 7-bis del D.lgs. 28/2011 (già sostituito dal testo originario del D.L. 17/2022) prevedendo che, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica:

- **l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A** degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. 1444/1968, **di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici**, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo n. 125/CU/2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici
- e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei suddetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi i potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree degli stessi edifici, strutture e manufatti

sono considerate

- **interventi di manutenzione ordinaria** e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004
- a eccezione degli impianti installati in aree o immobili individuati con apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico.

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Nota: in presenza di tali vincoli, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione dalla competente amministrazione ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Le disposizioni relative all'installazione degli impianti/realizzazione di opere indicati in edilizia libera:

- si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, co. 1, lett. c), del D.lgs. 42/2004 (immobili di pregio e centri e nuclei storici),
- ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

*Cordiali saluti*

*Studio ass.to  
Basso – De Bortoli - Zambelli*

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 – 37138 Verona – T. +39 045 577694 – +39 045 577697 – C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it  
[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)